

LO STATUTO AIM

1. Denominazione, sede, scopo

- 1.1 **Denominazione** – L'Associazione Italiana di Metallurgia (AIM), costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, è retta dal presente statuto
- 1.2 **Sede** – L'Associazione ha sede in Milano
- 1.3 **Scopo** – L'Associazione si propone – escluso qualsiasi scopo di lucro – di riunire enti e persone, allo scopo di agevolare fra essi scambi culturali e di promuovere il diffondersi delle conoscenze sulla fabbricazione ed impiego dei materiali metallici ed altri materiali per l'ingegneria. *E' fatto divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.*

2. Soci della Associazione

- 2.1 Possono essere soci le persone e gli enti che intendono contribuire all'attività dell'Associazione. I soci si distinguono in:
- a) soci benemeriti: quegli enti o quelle persone che versano annualmente il contributo di soci benemeriti;
 - b) soci sostenitori: quegli enti e quelle persone che versano annualmente il contributo di soci sostenitori;
 - c) soci ordinari: quelle persone che pagano annualmente la quota sociale;
 - d) soci juniores: i soci fino al 25^{mo} anno di età e gli studenti laureandi, che pagano una quota ridotta
 - e) soci seniores: soci pensionati, che pagano una quota ridotta

E' esclusa ogni forma di adesione temporanea all'Associazione

2.2 **Diritti dei soci** – I soci hanno diritto a:

- a) ricevere una tessera sociale con la quale possono frequentare la sede;
- b) ricevere gratuitamente al rivista "La metallurgia Italiana";
- c) iscriversi ai Centri di Studio
- d) partecipare all'attività sociale (convegni – seminari – tavole rotonde – corsi – ecc.)

2.3 **Doveri dei soci** – I soci devono versare i contributi o quote stabilite dal Consiglio Direttivo, in via anticipata per ogni anno solare.

Le quote sono intransmissibili a terzi e non rivalutabili, compreso il caso di morte.

2.4 **Cessazione da socio** – La qualità di socio può cessare per:

- a) dimissioni;
- b) mancato pagamento dei contributi o quote entro la metà dell'anno solare;
- c) espulsione per cause gravi che rendessero incompatibile la sua presenza nell'Associazione

La perdita della qualità di socio viene deliberata nel caso c), dal Consiglio Direttivo; tale delibera è inappellabile.

3. Organi e cariche sociali dell'Associazione

- 3.1 Assemblea-Composizione** – L'assemblea è costituita dai soci di cui all'art. 2.1
- 3.2 Assemblea-Convocazione** – L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. L'avviso di convocazione deve essere diramato ai soci con cartolina o lettera invito dal Presidente, tenendo presente che tra effettiva spedizione e data di convocazione devono intercorrere almeno 20 giorni. Nella notifica devono essere precisati gli argomenti all'ordine del giorno, e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di 1° e 2° convocazione
- 3.3 Assemblea-Validità** – L'assemblea, *ordinaria e straordinaria*, è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni si prendono con voto palese. Un socio non può ricevere più di due deleghe. Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
- 3.4 Assemblea-Competenza** – L'assemblea a maggioranza semplice:
- a) delibera, su relazione del Consiglio Direttivo, circa l'andamento dell'Associazione;
 - b) delibera circa il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente presentato dal Consiglio Direttivo, dal Tesoriere e dai Revisori dei Conti;
 - c) nomina ogni due anni i nuovi membri del Consiglio Direttivo a norma dell'art 3.5;
 - d) ratifica le nomine di nuovi membri cooptati dal Consiglio Direttivo;
 - e) elegge il Collegio dei Revisori.
- L'assemblea convocata in via straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice:
- a) sulle modifiche allo statuto;
 - b) sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e poteri dei liquidatori.
- Le deliberazioni dell'Assemblea saranno fatte risultare nell'apposito Libro delle delibere della cui tenuta è responsabile il Segretario Generale, e verranno pubblicate sulla rivista "La Metallurgia Italiana".*
- 3.5 Assemblea-Votazioni** – Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, ogni socio presente all'Assemblea, non può votare, a pena di nullità, nominativi in numero superiore a quello dei membri da eleggere, comunque scelti fra i soci. Lo spoglio delle schede fatto appena terminata la votazione e da tre scrutatori, scelti dall'Assemblea, che compileranno apposito verbale. In caso di parità di voti si procede a scelta per sorteggio. I risultati della votazione vengono comunicati all'Assemblea dal Presidente, e quindi pubblicati sulla rivista "La Metallurgia Italiana"
- 3.6** Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età; funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario Generale dell'Associazione.
- 3.7 Consiglio Direttivo-Composizione** – Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto da 20 (venti) a 22 (ventidue) membri, di questi 20 (venti) sono nominati dai soci i Assemblea e 2 (due) membri di diritto sono costituiti dagli ultimi due Presidenti dell'Associazione. In caso di indisponibilità di uno o entrambi, essi possono essere sostituiti per cooptazione da altri passati Presidenti (v. art. 3.11, comma n). Tali consiglieri così cooptati restano in carica fino allo scadere del mandato del consigliere che essi sostituiscono. Ogni due anni il Consiglio si rinnova della metà dei 20 (venti) membri elettivi, sostituendo 10 (dieci) consiglieri che hanno compiuto il quadriennio di carica. I consiglieri che cessano tale carica per compiuto quadriennio non sono immediatamente rieleggibili. Alle riunioni del Consiglio direttivo sono invitati anche gli ex. Presidenti AIM, i Presidenti di Centro ed il Tesoriere, che possono partecipare alle discussioni in Consiglio, ma senza diritto di voto.
- 3.8 Consiglio Direttivo-Nomina del Presidente** – Il Consiglio Direttivo ogni due anni nomina fra i suoi componenti, il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario del Consiglio e il proprio rappresentante nel Comitato di Presidenza. Il Consiglio designa il futuro Presidente (Presidente eletto) almeno sei mesi prima della decadenza del Presidente in carica; il Presidente eletto diviene Presidente in carica all'inizio dell'anno solare. Il nuovo Consiglio Direttivo deve essere convocato entro 60gg dalle votazione dell'Assemblea che ha rinnovato il Consiglio stesso. Se il presidente eletto è uno dei Consiglieri uscenti nel biennio, a lui non si applica la norma di cui all'art. 3.7; in

tale caso i Consiglieri da eleggere al rinnovo del Consiglio Direttivo divengono 9. Il presidente può essere riconfermato nella carica per un secondo biennio.

- 3.9 Consiglio Direttivo-Convocazione** – la convocazione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente dandone comunicazione con lettera raccomandata almeno 15gg. Prima della convocazione sia ai Consiglieri che ai Presidenti di Centro ed al Tesoriere, indicando luogo, giorno, ora, ed ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno, oppure su richiesta di almeno 5 Consiglieri di carica.
- 3.10 Consiglio Direttivo-Validità** – Per la validità del Consiglio Direttivo occorre la presenza dei almeno un terzo dei Consiglieri, compreso il Presidente, o in caso di sua assenza, il Vice Presidente che lo sostituisce. Le votazioni avvengono a maggioranza di voti e con voto palese. In caso di parità, prevarrà il voto del Presidente, o del Vice Presidente che lo sostituisce. Ciascun membro ha diritto ad un voto. La funzione del Segretario del Consiglio Direttivo è svolta dal Segretario del Consiglio coadiuvato dal Segretario Generale della Associazione. Le deliberazioni del Consiglio saranno riportate nell'apposito libro.
- 3.11 Consiglio Direttivo-Competenza** – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, per lo svolgimento dell'attività propria dell'Associazione, per il raggiungimento dei fini statutari, essendo ad esso deferito tutto ciò che dallo statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea. Il consiglio Direttivo in particolare
- a) designa il Presidente eletto, e ne convalida la nomina a Presidente effettivo, come dall'art. 3.8 ogni due anni;
 - b) nomina, scegliendoli dal suo seno, i due Vice Presidenti ogni due anni;
 - c) nomina il Segretario del Consiglio e il suo rappresentante nel comitato di Presidenza, come dagli art. 3.8 e 3.13 ogni due anni;
 - d) nomina e revoca il Tesoriere;
 - e) nomina e revoca il Segretario Generale dell'Associazione e ne stabilisce i poteri;
 - f) istituisce i Centri di Studio stabilendone le finalità, il regolamento ed i rapporti con l'Associazione;
 - g) entro il 30 aprile di ciascun anno predisporre il rendiconto economico dell'esercizio, redatto dal Tesoriere, da sottoporre ai Revisori dei Conti e all'Assemblea; delibera in merito al conto di previsione per l'esercizio successivo redatto dal Tesoriere; stabilisce le quote ed i contributi secondo l'art 2.3;
 - h) sottopone all'approvazione le modifiche dello statuto;
 - i) delibera la convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
 - j) delibera in merito all'espulsione dei socio secondo l'art. 2.4 comma c);
 - k) ha il potere di stipulare qualsiasi contratto, inclusi quelli che comportano l'assunzione di partecipazione in Società, compatibilmente con le finalità istituzionali, nell'interesse dell'Associazione;
 - l) in caso di vacanza di uno o più consiglieri, il Consiglio può completarsi per cooptazione salvo ratifica dell'Assemblea (v. art. 3.4. comma d).
- 3.12 Presidente** – Il Presidente ha il compito di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e di seguire l'attività culturale dei Centri. Il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e firma tutti gli atti relativi. Il presidente può essere sostituito in sua assenza dal Vice presidente più anziano di età. In caso di dimissioni del Presidente presentate ed accettate dal Consiglio Direttivo, prima della fine del suo mandato, il Vice Presidente più anziano di età subentra automaticamente nella funzione di Presidente, sino al termine del mandato del Presidente che ha sostituito.
- 3.13 Comitato di Presidenza** – Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente in carica, dal Presidente uscente, dai due Vice Presidenti, dal Tesoriere e dal Segretario del Consiglio, nonché da un Consigliere designato dallo stesso Consiglio Direttivo (v. art. 3.11. comma c). Il Comitato di Presidenza può deliberare solo su materie di carattere urgente di competenza del Consiglio Direttivo, al quale risponde del suo operato. Il comitato di Presidenza esamina i problemi relativi all'attività culturale e all'amministrazione dell'Associazione, e riferisce al Consiglio Direttivo in occasione della successiva riunione di quest'ultimo.

- 3.14 **Tesoriere** - Il tesoriere sovrintende all'andamento economico, finanziario e fiscale dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo, riferendone agli stessi. Il Tesoriere presenta il rendiconto economico annuale e le previsioni per l'anno successivo all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all'Assemblea dei soci (v. art. 3.11, comma g) e art. 3.4 comma b).
- 3.15 **Revisione dei conti** - Il collegio dei revisori è composto da tre membri eletti dall'Assemblea (art. 3.4, comma e) che durano in carica due anni, e possono essere rieletti. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativa dell'Associazione.

4. Amministrazione

- 4.1 **Patrimonio Sociale** - Il patrimonio sociale è formato dai mobili, dalle attrezzature e dai valori che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà all'Associazione.
- 4.2 **Esercizio Finanziario** - L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Per ciascun esercizio deve essere compilato:
- a) un bilancio consuntivo patrimoniale;
 - b) un conto consuntivo costi/ricavi;
 - c) un conto revisionale costi/ricavi;

Bilanci e costi devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, e dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 31 maggio. *Il bilancio resta depositato presso la sede sociale, per la visione da parte di soci, almeno nei quindici giorni precedenti l'assemblea e successivamente all'approvazione da parte di quest'ultima sulla rivista "La Metallurgia Italiana".*

5. Modifiche dello statuto e scioglimento dell'Associazione

- 5.1 **Modifiche dello Statuto** - Le modifiche dello statuto sono proposte dal Consiglio Direttivo ma sono di competenza dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 3.4, comma f).
- 5.2 **Scioglimento dell'Associazione** - lo scioglimento dell'associazione è di competenza dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 3.4 comma g) e viene deliberato su proposta del Consiglio Direttivo, decidendone le modalità di attuazione ai sensi degli art. 36 e segg. Del Codice Civile. *Il Patrimonio residuo alle operazioni di liquidazione non può essere distribuito ai soci ma deve essere erogato ad altra Associazione avente fini analoghi ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*